





Home	Il Codice Deontologico della EAA
Members Section	Il seguente testo è stato approvato dai membri dell'Associazione nel corso dell'Assemblea Annuale, tenuta a Ravenna (Italia) il 27 settembre 1997.
News	
Structure	Preambolo
Membership	Il patrimonio archeologico, come è definito nell'Art. 1 della Convenzione europea sulla protezione del patrimonio archeologico del 1992, è il patrimonio di tutta l'umanità. L'archeologia è lo studio e l'interpretazione di tale patrimonio a beneficio dell'intera società. Gli archeologi sono gli interpreti e i gestori di tale patrimonio per conto dei loro simili. Lo scopo di questo codice è di stabilire criteri deontologici per i membri dell'Associazione Europea degli Archeologi da seguire nell'adempimento delle loro responsabilità sia nei confronti della società che dei loro colleghi professionisti.
Conferences	
Statutes	
Codes	1. Archeologi e società
The Journal (EJA)	1.1. Tutto il lavoro archeologico dovrebbe essere svolto nello spirito della Carta per la gestione del patrimonio archeologico approvata dall'ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) nel 1990.
TEA	1.2. È dovere di ogni archeologo di assicurare la conservazione del patrimonio archeologico con ogni mezzo legale.
Working Groups	1.3. Per raggiungere tale scopo gli archeologi si attiveranno per informare la pubblica opinione a tutti i livelli sugli obiettivi e i metodi dell'archeologia, in generale, e dei singoli progetti in particolare, usando tutte le tecniche di comunicazione a loro disposizione.
Long Term Plan	1.4. Quando la conservazione è impossibile, gli archeologi assicureranno che le indagini siano condotte con i migliori standard professionali.
Heritage Prize	1.5. Nel condurre tali progetti, gli archeologi porteranno avanti, dove possibile e in accordo con ogni obbligo contrattuale che essi possano aver contratto, indagini preliminari sulle implicazioni ecologiche e sociali del loro lavoro per le comunità locali.
Student Award	1.6. Gli archeologi non si faranno coinvolgere in, né permetteranno che il loro nome sia associato a, alcuna forma di attività collegata al commercio illecito di antichità e opere d'arte e contemplata dalla Convenzione sui mezzi per proibire e prevenire l'importazione, esportazione e trasferimento illecito di proprietà di carattere culturale dell'UNESCO, approvata nel 1970.
Contact	1.7. Gli archeologi non si faranno coinvolgere in, né permetteranno che il loro nome sia associato a, alcuna attività concernente il patrimonio archeologico che sia condotta per profitto commerciale, derivante direttamente o indirettamente dallo sfruttamento dello stesso patrimonio archeologico.
	1.8. E' responsabilità degli archeologi di attirare l'attenzione delle autorità competenti sulle minacce al patrimonio archeologico, incluse il saccheggio di siti e monumenti e il traffico illecito di antichità, e di usare i mezzi a loro disposizione per garantire che in tali casi le autorità competenti intraprendano le azioni dovute.
	2. Gli archeologi e la professione
	2.1. Gli archeologi condurranno il loro lavoro secondo i più elevati standard riconosciuti dai loro colleghi.
	2.2. Gli archeologi hanno il dovere di tenersi informati sugli sviluppi della conoscenza e della metodologia relative al loro campo di specializzazione e alle tecniche di lavoro sul campo, conservazione, comunicazione delle informazioni, e alle aree collegate.
	2.3. Gli archeologi non dovrebbero intraprendere progetti per i quali non sono adeguatamente formati o preparati.
	2.4. Un orizzonte di ricerca dovrebbe essere formulato come preludio essenziale a ogni progetto. Prima dell'inizio di un progetto, dovrebbero anche essere prese disposizioni riguardo al successivo deposito e conservazione dei reperti, campioni, e documentazione in depositi aperti al pubblico (musei, raccolte d'archivio, ecc.).
	2.5. Per ogni progetto archeologico dovrebbe essere realizzata una documentazione accurata, in una forma comprensibile

e durevole.

2.6. Relazioni adeguate su ogni progetto dovrebbero essere preparate e rese accessibili alla comunità archeologica in un lasso di tempo minimo attraverso appropriati mezzi di pubblicazione convenzionali e/o elettronici, dopo un periodo iniziale di riservatezza non più lungo di sei mesi.

2.7. Gli archeologi avranno diritti prioritari di pubblicazione sui progetti per i quali sono responsabili per un periodo ragionevole che non vada oltre i dieci anni. In questo periodo renderanno i loro risultati il più possibile accessibili e daranno adeguata considerazione alle richieste di informazione di colleghi e studenti, sempre che queste non confliggano con il diritto primario di pubblicazione. Finito il periodo di dieci anni, la documentazione dovrebbe essere liberamente messa a disposizione per analisi e pubblicazione da parte altrui.

2.8. Un permesso scritto deve essere ottenuto per l'uso di materiale originale, che va riconosciuto esplicitamente in qualunque pubblicazione.

2.9. Nel reclutare il personale per un progetto, gli archeologi non praticheranno alcuna forma di discriminazione basata su sesso, religione, età, razza, handicap, o inclinazioni sessuali.

2.10. La gestione di ogni progetto deve rispettare le norme nazionali relative alle condizioni di impiego e di sicurezza sul lavoro.

